

Ufficio del Giudice Sportivo
Territoriale
c/o il Comitato Regionale FVG
P.le Repubblica Argentina 3
33100 UDINE (UD)
3458995808
crfvfg@federugby.it

COMUNICATO GST UNDER 12 01
Campionato UNDER 12
RIUNIONE DEL 09/10/2018

Omologazione Giornata Raggruppamento N° 01 del 7/10/2018

=====

Raggruppamento 01 del 7/10/2018 GEMONA DEL FRIULI

Località GEMONA DEL FRIULI

Direttore Sig. NOT, ROBERTO

Arbitro Sig.

Squadre Partecipanti

0339472 BLACK DUCKS RUGBY ASD

0242646 RUGBY FONTANA ASD

0340412 RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO ASD

0438868 ASD TRICESIMO RUGBY

0439267 MANIAGO RUGBY CLUB ASD

N° Giocatori	Esito
15	VALIDO
5	NON VALIDO
12	NON VALIDO
3	NON VALIDO
11	NON VALIDO

=====

Raggruppamento 02 del 7/10/2018 UDINE

Località UDINE

Direttore Sig. SACCHI, PAOLO

Arbitro Sig.

Squadre Partecipanti

0596158 RUGBY UDINE UNION F.V.G. SRL

0190156 ASD PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY

0190251 OVER BUG LINE ASD

0289980 VENJULIA RUGBY TRIESTE ASD

N° Giocatori	Esito
21	VALIDO
15	VALIDO/PENALIZZATO
15	VALIDO
10	NON VALIDO

[RINGRAZIAMO LE SOCIETA' CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO TOL PER COMPILARE LE LISTE GARA ONLINE](#)

ILLECITI TECNICI A CARICO DI SOGGETTI AFFILIATI

PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY allenatore ORU' STEFANO TESS. FIR 246649 non tesserato alla data del 07/10/2018

RUGBY UDINE UNION FVG allenatore COSTABILE ANDREA TESS. FIR 157285 non tesserato alla data del 07/10/2018

RUGBY FONTANA allenatore CAVALLERO DIEGO TESS. FIR 511285 non tesserato alla data del 07/10/2018

PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY **PENALIZZATO di 1 (uno) raggruppamento valido** in quanto è stato inserito il lista gara il giocatore CHIES ENRICO TESS. FIR 558794 non tesserato

ILLECITI TECNICI A CARICO DI SOGGETTI AFFILIATI - MULTA

Il GST, vista la comunicazione ufficiale pervenuta dal direttore del concentramento, letti gli articoli 4, 30, 52 e 56 del Reg. di Giustizia, valutata la propria competenza, sentito telefonicamente il direttore del concentramento a maggiore precisazione di quanto riportato, rilevato che:

- durante lo svolgimento dell'incontro tra la società Pedemontana Livenza rugby e la società Venjulia rugby, a seguito di una azione di gioco (placcaggio), due persone del pubblico presente (genitori di un minore partecipante alla gara con la società Venjulia Rugby) hanno proferito frasi pesantemente ingiuriose e fortemente offensive nei confronti di tre atleti della squadra avversaria;
- uno dei due predetti genitori, non essendone autorizzato, è anche entrato sul terreno di gioco seppur per un breve periodo;
- alcuni dei genitori dei tesserati della società Pedemontana Livenza rugby hanno risposto con altrettante ingiurie agli insulti sopra menzionati rivolgendosi direttamente ai due sostenitori della società Venjulia Rugby;
- in conseguenza di tutto ciò si veniva a creare un clima di tensione tra tutti i presenti tanto che la società Pedemontana Livenza Rugby decideva di non partecipare all'unica altra gara prevista dal calendario del concentramento;
- trattasi di avvenimento deprecabile di per sé ma ancora più deplorabile essendo avvenuto in occasione di un concentramento di minirugby;

letto il Regolamento del Minirugby ed. 2017-2018 (pagg.5 e 6) ove si evidenzia che "Il rispetto per i compagni di squadra, gli avversari, gli ufficiali di gara e tutti coloro che sono coinvolti nel Gioco è assoluto." nonché che "Si rispettano gli arbitri e si accettano le loro decisioni. Si rispettano gli avversari e i loro tifosi." ed ancora che "dovere da adulti è quello di preservare i bambini/e dai rischi di una devianza del percorso formativo, e la responsabilità di questo deve essere assunta in maniera chiara ed evidente da tutti gli adulti che gravitano attorno al gioco.";

evidenziato che l'altrettanto biasimevole comportamento tenuto dei genitori del Pedemontana Livenza rugby,

seppure con l'attenuante della provocazione, non può essere sanzionato da questo GST sulla base del Regolamento di Giustizia;

precisato che non è ugualmente sanzionabile, in base alla normativa federale, la mancata partecipazione del Pedemontana Livenza Rugby all'ultima gara prevista dal calendario del concentramento;

atteso infine che, l'aggravante dei futili motivi (art.10 lett C Reg. Giust.) individuabile nel comportamento tenuto dai genitori del Venjulia Rugby possa essere ritenuta quanto meno equivalente all'attenuante (art.11.1 lett A Reg. Giust.) emergente dal fatto che i dirigenti del Venjulia si sono prontamente attivati scusandosi sia con dirigenti dell'altra società, sia con i genitori dei ragazzi del Pedemontana Livenza rugby;

Tutto ciò premesso e rilevato,

P.Q.M.

sanziona, ai sensi degli art. 4 e 30 lett. A) ed E) del Reg. di Giustizia, la società **VENJULIA RUGBY TRIESTE** COD.FIR 289980 con la **MULTA di euro 400,00= (quattrocento/00)** di cui €300,00= ai sensi dell'art. 30 lett.A) per le ingiurie rivolte dai propri sostenitori ai giocatori della società Pedemontana Livenza Rugby in quanto persone ammesse nel recinto di gioco e €100,00= ai sensi dell'art. 30 lett.E) per l'ingresso nel terreno di gioco di un proprio sostenitore (persona non autorizzata).

Udine, 16/10/2018

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Andrea Del Vecchio